INFORMAZIONE QUOTIDIANA ISSN 2465-3551

Sistema RATIO
Centro Studi Castelli Srl

Riproduzione vietata - Aggiornato al 07.06.2026

Informazione Quotidiana 154 del 7/06/2026

Imposte e tasse

Contenzioso sulle accise
Tribunale del riesame e reati fiscali
Servizi fiscali
ETS e 5 per mille
Concordato preventivo biennale con accesso libero al socio di Stp
Acconti d'imposta nel periodo del concordato preventivo biennale
Detrazione Iva sugli acquisti
Riallineamento valori fiscali e contabili
Interventi fiscali nel correttivo omnibus
Novità nel settore agricolo nel decreto omnibus
Archivio dei rapporti e indagini finanziarie
Bitcoin imponibili anche prima del 2023
Superbonus e aggiornamento rendita catastale
Residenza e "prima casa"
Società estinta e responsabilità fiscale
Difesa nel processo tributario da parte del legale rappresentante di un ente

Contabilità generale

Controlli sui contributi di "entità significativa"

Diritto del lavoro

Trasparenza retributiva
Responsabilità ex legge 231/2001
Risarcimento del danno al dipendente colpito da infarto
Retribuzioni non soggette a revocatoria

Varie

Programma di ricerca Pn Ric 2021-2027
Market Abuse Regulation
Salvaguardia del patrimonio boschivo
Passaggio a incarichi gestionali nella società in-house



Riproduzione vietata - Aggiornato al 07.06.2026

Imposte e tasse

Contenzioso sulle accise

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 24

- L'effetto diretto di una direttiva UE per ottenere il rimborso di un'accisa illegittima può essere invocato anche contro una società partecipata o privata dotata dallo Stato di "poteri esorbitanti", come il diritto di rivalsa. Fondamentale la conoscenza del diritto e della giurisprudenza comunitaria.
- Il contenzioso sorto tra società acquirenti di elettricità e gas gravate dalle accise addizionali contrarie alla direttiva Ue 2008/118, per la restituzione dell'indebito da parte di società fornitrici formalmente private, avrebbe potuto trovare una soluzione più rapida e vantaggiosa chiedendo, sulla base della giurisprudenza comunitaria, di qualificare le società fornitrici come "emanazione dello Stato", per il potere conferito dall'art. 16.3 del Testo Unico accise alle società fornitrici di elettricità e di gas di traslare sui loro clienti l'accisa addizionale. Proprio per questo le società fornitrici avrebbero potuto essere colpite in modo diretto dalla direttiva, con l'obbligo di restituire ai loro utenti (società) quanto percepito illegittimamente.
- Lo stabiliscono le sentenze della Corte di Giustizia Europea (C-316/22, Gabel c. A2A Energia ed Energit e C-645/23, HeraComm. c. Falconeri).

Tribunale del riesame e reati fiscali

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 24

- Il tribunale del riesame deve limitarsi a verificare l'astratta configurabilità del reato contestato, senza anticipare valutazioni di merito sulla responsabilità dell'indagato. Il difetto dell'elemento soggettivo può essere rilevato solo quando emerga in modo immediato e manifesto, ogni approfondimento sulla concreta fondatezza dell'accusa spetta al giudizio di merito. A confermare tale principio è la Corte di Cassazione, Terza penale, con la sentenza n. 18922/2026.
- Nel caso di specie, a due amministratori di Srl era stato contestato la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)

Servizi fiscali

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 25

- Servizi fiscali sempre più a misura di contribuente, tanto da puntare in un futuro prossimo a richiedere, telematicamente, l'adempimento dell'obbligazione tributaria attraverso l'addebito diretto in conto corrente. È questo uno dei cantieri aperti dall'Agenzia delle Entrate, indicato nello schema di convenzione Agenzia-Ministero dell'Economia per il triennio 2026-2028.
- Nella parte dedicata ai servizi ai contribuenti protagonista, poi, è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per spingere alla semplificazione e a servizi sempre più precisi con strumenti di network analysis e machine learning. Per quanto riguarda l'addebito diretto in conto corrente, l'indicazione arriva dalla riforma fiscale (legge 111/2023) che, all'art. 7 D.Lgs. 1/2024, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme effettuati attraverso i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate, prevede la possibilità per il contribuente o per l'intermediario autorizzato di disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia.
- Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità applicative dell'articolo.

ETS e 5 per mille

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 25

- Enti del Terzo settore e 5 per mille: da monitorare l'allineamento tra le risorse disponibili e le scelte dei contribuenti. Questo il tema emerso durante il question time alla Camera, che riporta l'attenzione su una delle principali fonti di sostentamento del Terzo settore e, in particolare, degli enti impegnati nello svolgimento di attività di interesse generale.

Concordato preventivo biennale con accesso libero al socio di Stp

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 26

- **L'adesione dei singoli soci di una società tra professionisti al concordato preventivo biennale non è vincolata ad alcun obbligo da parte degli altri soci della Stp, tenuto conto che per quest'ultima non è prevista l'applicazione degli Isa. È questa la risposta resa dall'Agenzia delle Entrate con una Faq.**
- Con l'approvazione del modello CPB 2026 e degli Isa per le società tra professionisti (Stp) o tra avvocati (Sta), ancora da presentare in via sperimentale poiché esercitano un'attività professionale in forma di impresa, si aprono le porte all'accesso al CPB per il biennio 2026/2027 per i singoli soci dotati di propria partita Iva che abbiano singolarmente le caratteristiche per aderire.
- La regola dell'obbligo dell'opzione congiunta introdotta nell'art. 11 D.Lgs. 13/2024, a decorrere dal 13.03.2025, stabilisce un rapporto biunivoco tra le associazioni professionali, le Stp/Sta e i loro associati o soci. Gli associati o soci che dichiarano, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, nel 2025 per il biennio 2026/2027, individualmente redditi di lavoro autonomo ex art. 54 Tuir sono esclusi dall'accordo con le Entrate salvo il caso in cui l'associazione o la società partecipata aderisca anch'essa al CPB [lett. b-quinquies)].
- La successiva lett. b-sexies) determina una causa di esclusione per le Stp/Sta nell'ipotesi in cui non aderiscano al CPB tutti gli associati o soci. In quest'ultimo caso la presenza per uno degli associati/soci di una causa che impedisce l'applicazione degli Isa non preclude, però, l'adesione al CPB dell'associazione. Resta comunque fermo il vincolo per gli altri soci o associati non interessati da una causa di esclusione Isa, di adesione al CPB per il rispetto dell'obbligo di opzione congiunta.
- Mancando però l'Isa definitivo per le Stp/Sta alle stesse è preclusa la possibilità di aderire al CPB per mancanza del presupposto soggettivo di cui all'art. 10 D.Lgs. 13/2024. Ne consegue che, in questo caso non assumono rilievo le disposizioni di cui alla lettera b-quinquies) ai fini dell'accesso al CPB da parte dei singoli soci professionisti della Stp. L'adesione di questi ultimi non è inoltre vincolata ad alcun obbligo degli altri soci della medesima compagine sociale disattivando quindi entrambe le lettere b-quinquies e b-sexies dell'art. 11. In altri termini, la mancata definitività dell'Isa per le Stp/Sta determina che i loro soci che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, potranno comunque aderire al CPB 2026/2027.
- Quanto sopra non vale per le associazioni professionali che applicando gli Isa in via definitiva sono soggette alla regola dell'opzione congiunta.

Acconti d'imposta nel periodo del concordato preventivo biennale

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 26

- **L'art. 20 D.Lgs. 13/2024, nel c. 1, stabilisce che gli acconti relativi ai periodi d'imposta interessati dal concordato devono essere determinati secondo le ordinarie regole previste per Irpef, Ires e Irap, assumendo però come riferimento il reddito e il valore della produzione netta concordati.** In sostanza, il contribuente continua ad applicare i metodi ordinariamente previsti (storico o previsionale), ma tenendo conto degli effetti derivanti dall'adesione al concordato, cioè del reddito concordato.
- Nel c. 2 è, invece, prevista una specifica disposizione per i soggetti che si trovano nel 1° anno di applicazione del concordato.
- Dalla lettura delle disposizioni normative emergono alcuni punti ormai consolidati, mentre su altri permangono ancora elementi di incertezza. La prima certezza riguarda i soggetti che hanno aderito alla proposta per il biennio 2025-2026: questi calcolano l'acconto 2026 tenendo conto del reddito concordato nel 2025 e non di quello effettivo. Trattandosi del secondo anno di concordato, non trovano applicazione le maggiorazioni del c. 2 per coloro che applicano il metodo storico.
- Con una Faq pubblicata il 5.06.2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disposizione di cui al c. 42 L. 199/2025, che prevede la tassazione delle plusvalenze nell'anno in cui le stesse sono realizzate (salvo specifiche eccezioni) incide anche sulla determinazione dell'acconto 2026 dei soggetti che hanno aderito alla proposta. Pertanto, anche se le plusvalenze non fanno parte del reddito concordato, devono comunque essere considerate quando si ricalcola l'imposta storica usata per determinare gli acconti 2026.

Detrazione Iva sugli acquisti

Italia Oggi 6.06.2026 p. 19

- Controriforma sulla detrazione dell'Iva sugli acquisti: il contribuente avrà 2 anni di tempo in più per esercitare il diritto e per registrare le sottostanti fatture d'acquisto. Verrà conseguentemente meno anche il vincolo del periodo d'imposta di competenza.
- Questo, in sintesi, è quanto prevede la bozza di decreto legislativo “omnibus”.

Riallineamento valori fiscali e contabili

Italia Oggi 6.06.2026 p.19

- La disciplina del riallineamento riformata dal legislatore delegato dalla L. 111/2023 può essere utilizzata per eliminare le divergenze tra i valori contabili e fiscali degli elementi patrimoniali emerse da fattispecie realizzatesi anche in periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024 e nella misura in cui esse siano esistenti al termine del periodo di imposta in corso al 31.12.2024.
- È questa la novità (il c.d. “riallineamento straordinario”) prevista dall'art. 7 dello schema di decreto “correttivo omnibus”.

Interventi fiscali nel correttivo omnibus

Italia Oggi 6.06.2026 p. 20

- Riconoscimento ai fini Ires del risultato economico conseguito dalla cessione di azioni proprie, abrogazione del regime di valutazione delle obbligazioni introdotto dalla “legge di bilancio 2026”, riconoscimento ai fini Ires dei componenti negativi derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni alla consegna di tali strumenti finanziari, deducibilità del costo di avviamento, dei marchi e delle attività immateriali a vita utile indefinita subordinata alla relativa imputazione a conto economico ed esclusione della imponibilità per cassa dei contributi corrisposti per i costi relativi a studi e ricerche.
- Sono queste le principali modifiche previste dall'art. 6 dello schema di decreto “correttivo omnibus”.

Novità nel settore agricolo nel decreto omnibus

Italia Oggi 6.06.2026 p. 21

- Nell'ambito agricolo, le attività di trasformazione e commercializzazione sono da considerare produttive di reddito agrario, e di conseguenza tassate su base catastale, anche quando utilizzano prodotti derivanti da coltivazioni "tecnologiche" come serre o strutture mobili, purché rispettino il criterio della prevalenza.
- Le modifiche sono previste dallo schema di decreto legislativo “Omnibus”, correttivo della riforma fiscale, che sarà approvato prossimamente. L'art. 32 Tuir definisce reddito agrario quello derivante dall'esercizio di attività agricole nei limiti della potenzialità del terreno e, con la modifica, di cui alla lett. c) del c. 2 si amplia il concetto di attività agricole connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione e quant'altro), con la previsione che, in aggiunta ai prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, si include esplicitamente l'utilizzo di immobili destinati alla produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili (di cui alla lett. b-bis). Ciò significa, quindi, che le attività di trasformazione e commercializzazione sono considerate produttive di reddito agrario, e quindi tassate sula base dei redditi fondiari, anche quando si utilizzano prodotti derivanti da coltivazioni "tecnologiche" ovvero eseguite in serre o strutture mobili, purché si rispetti il noto criterio della prevalenza. La modifica interviene con la sostituzione delle lettere b) e c) del c. 1 dell'art. 55 Tuir con le lettere b), b-bis), b-ter) e c); l'art. 55 definisce quali redditi sono da qualificare come “redditi d'impresa” e, nella versione attuale, è previsto che le attività di allevamento (lett. b) e quelle connesse (lett. c) dell'art. 32 Tuir generano reddito d'impresa ma esclusivamente per la parte che eccede i limiti catastali, di cui al citato art. 32 Tuir.
- La modifica introdotta, invece, inserisce in questo elenco anche le lettere b-bis) (produzione di vegetali con strutture fisse e/o mobili oltre il doppio della superficie del fondo) e b-ter) (attività dirette alla produzione di piante e cura ambientale) con la conseguenza che se la produzione di vegetali in serra o le attività orto-florovivaistiche e di tutela ambientale superano i limiti dimensionali o i criteri stabiliti dall'art. 32 Tuir, l'eccedenza concorre ora alla formazione del reddito d'impresa.

Archivio dei rapporti e indagini finanziarie

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 26

- Non è corretto porre sullo stesso piano l'Archivio dei rapporti e le indagini finanziarie: il primo è infatti una base dati, mentre le seconde sono uno strumento istruttorio. Ne consegue che l'accostamento nell'articolo è giuridicamente improprio. È importante fare questa distinzione, poiché le osservazioni espresse dalla Corte riguardano le indagini finanziarie e non l'utilizzo dell'Archivio, utilizzo che è puntualmente disciplinato, autorizzato dal Garante della privacy, regolamentato con specifiche misure di sicurezza e basato su informazioni aggregate su base annuale che di per sé non possono essere riferite ad aspetti della sfera privata. Entrando più nel dettaglio si evidenzia che:
  - l'utilizzo dell'Archivio è, in ogni suo aspetto, disciplinato da fonti di rango primario e secondario, sulle quali il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio parere positivo;
  - l'utilizzo dei dati ai fini dell'analisi del rischio fiscale e del controllo è stato autorizzato dal Garante; per inciso, il Garante della privacy è equiparato ad un'autorità indipendente secondo la giurisprudenza della Corte EDU;
  - in sede di analisi del rischio, i dati sono pseudonimizzati e, quindi, non vi è alcuna intromissione nella sfera privata degli individui;
  - in sede di controllo, negli atti e nei provvedimenti indirizzati ai contribuenti vengono sempre illustrati il rischio fiscale identificato e i dati che sono stati utilizzati. È quindi assicurata una piena disclosure.
- Infine, non è sempre necessario produrre gli estratti conto completi in sede di contraddittorio, in quanto il contribuente può esibire documentazione di vario tipo per giustificare l'operazione oggetto di chiarimenti (come, per esempio, atti di vendita, contratti o singole contabili di pagamento), oppure, qualora l'estratto conto fosse l'unico elemento idoneo a giustificare l'anomalia, possono essere oscurate le movimentazioni non rilevanti.

Bitcoin imponibili anche prima del 2023

Italia Oggi 6.06.2026 p. 21

- Bitcoin imponibili anche prima del 2023: le criptovalute detenute a fini speculativi e d'investimento erano inquadrabili come strumenti finanziari già prima della norma introdotta dall'art. 1, c. 127 L. 29.12.2022, n. 197: le relative plusvalenze già rientravano fra i redditi diversi di cui all'art. 67, lett. c-quinquies) Tuir, mentre la disposizione della legge di Bilancio 2023 è soltanto una norma transitoria di raccordo. E dunque la mancata denuncia, anche ad esempio nell'anno d'imposta 2021, integra almeno in astratto il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000: risulta legittimo, pertanto, il sequestro preventivo pari all'imposta evasa disposto a carico dell'indagato (Cassazione penale, terza sezione, 5.06.2026, n. 20740.

Superbonus e aggiornamento rendita catastale

Italia Oggi 6.06.2026 p. 23

- L'aggiornamento della rendita catastale può rendersi necessario anche in assenza di ampliamenti, modifiche della consistenza o variazioni della distribuzione interna dell'immobile. È sufficiente che gli interventi eseguiti determinino un miglioramento qualitativo e funzionale tale da incidere sulla capacità reddituale del bene.
- È questo il principio che emerge dalla risoluzione n. 21/E/2026 dell'Agenzia delle Entrate,

Residenza e "prima casa"

Italia Oggi 6.06.2026 p. 24

- La residenza è stabilita dove maggiori sono i consumi per le utenze. Nonostante l'iscrizione all'Aire e la disponibilità di un immobile a San Marino, prevale la residenza in Italia, in quanto la Guardia di Finanza ha accertato il maggiore uso di quello in Rimini, di proprietà del contribuente. Lo afferma la sentenza della C.G.T. dell'Emilia-Romagna n. 203/2026, che ha accolto gli appelli (riuniti) contro le sentenze nn. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 del 2022 e 65/2023 emesse dalla C.G.T. di primo grado di Rimini, ribaltandone il giudicato.

Società estinta e responsabilità fiscale

Italia Oggi 6.06.2026 p.23

- Il Fisco non può rivalersi sui soci di una società estinta senza prima dimostrare che questi abbiano effettivamente riscosso somme dalla liquidazione. Lo chiarisce la sezione tributaria della Corte di cassazione con l'ordinanza n. 2470 del 5.02.2026, che applica il principio di diritto enunciato a febbraio 2025 dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3625/2026.

Difesa nel processo tributario da parte del legale rappresentante di un ente

Italia Oggi 6.06.2026 p. 23

- In tema di processo tributario, il legale rappresentante di un ente, che sia abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle corti di giustizia tributaria (nella specie, sindaco-avvocato), può assumere la difesa personalmente in rappresentanza dell'ente senza necessità di conferire procura ad altro difensore, né a sé medesimo, con conseguente insussistenza del difetto di ius postulandi.
- Sono le conclusioni della sezione tributaria civile della Cassazione che si leggono nell'ordinanza n. 17434/2026 del 2.06.2026.

Contabilità generale

Controlli sui contributi di "entità significativa"

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 24

- **Il Dpcm sui contributi di "entità significativa" a carico dello Stato, attuativo dell'art. 1, cc. 857-858 della legge di Bilancio 2025, definisce le condizioni in presenza delle quali scattano nuovi obblighi di verifica da parte degli organi di controllo, ma lascia aperti diversi nodi interpretativi e operativi.** È considerato significativo il contributo superiore a un milione di euro annui oppure, se non oltre tale soglia, quando rappresenta almeno il 50% del totale delle entrate o del valore della produzione del beneficiario. La soglia flat di un milione non tiene però conto delle dimensioni del soggetto: un milione pesa in modo molto diverso su un ente piccolo rispetto a un grande gruppo.
- Sul piano oggettivo, i contributi devono essere "destinati alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico", ma il decreto non chiarisce cosa si debba intendere, in concreto, per tali finalità o progetti. Il perimetro resta così ampiamente indeterminato, con il rischio di prassi disomogenee tra amministrazioni erogatrici e organi di controllo.
- Sul piano soggettivo, il regolamento esclude, tra l'altro, i contributi alle società quotate a partecipazione pubblica e loro controllate, nonché a enti del Terzo settore, Onlus ed enti ecclesiastici. Restano invece nell'ambito applicativo le altre società quotate, pur operando in un contesto di controlli interni, governance, revisione legale e spesso modelli 231 analogo a quello delle quotate pubbliche: una distinzione che appare poco coerente sul piano della razionalità regolatoria.
- Anche sul lessico contabile il quadro non è lineare. Per verificare la soglia del 50%, l'art. 1 richiama il totale delle entrate o il valore della produzione, muovendosi sul terreno del bilancio per competenza. L'art. 2, però, fissa il termine della relazione all'anno successivo a quello in cui i contributi sono stati "erogati" e fa riferimento ai contributi "assegnati" nel precedente esercizio finanziario, introducendo tre possibili momenti (assegnazione, competenza, cassa) che possono non coincidere. Non è quindi chiaro se la rilevanza dei contributi e i correlati obblighi di controllo debbano essere ancorati principalmente al bilancio, ai flussi finanziari o agli atti formali di attribuzione, né come coordinare le tre dimensioni quando divergono.
- Ulteriori incertezze riguardano l'individuazione del soggetto tenuto alle verifiche. L'art. 2 chiama in causa "i collegi di revisione e i collegi sindacali, anche in forma monocratica", prevedendone la costituzione ove mancanti, ma non chiarisce espressamente il ruolo del revisore legale unico né le situazioni in cui coesistono collegio sindacale e revisore, con il rischio di sovrapposizioni o lacune. In questo quadro, resta infine aperto il dubbio per i contributi relativi al 2025, primo anno di applicazione della disciplina; il termine per l'invio delle relazioni sembrerebbe essere rimasto fissato al 30.04.2026, ma tale data risulta già trascorsa al momento della pubblicazione del Dpcm con il risultato che l'adempimento nasce, di fatto, già scaduto.

Diritto del lavoro

Trasparenza retributiva

Il Sole 24Ore 6.06.2026 p. 26

- Dal 7.06.2026 i dipendenti potranno chiedere al datore di lavoro informazioni sui livelli retributivi medi corrisposti in azienda, riferiti a colleghi che svolgono lo stesso lavoro o uno di pari valore. È la conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 96/2026, che ha recepito la direttiva UE 2023/970 in materia di parità retributiva.
- Ciò non significa che si potrà conoscere l'importo della retribuzione di un singolo collega, ma solo dati aggregati perché, come sottolineato nella circolare n. 3/2026 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro, il diritto all'informazione non prevale sulla tutela della privacy dei singoli.

Responsabilità ex legge 231/2001

Italia Oggi 6.06.2026 p. 29

- La responsabilità dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per i reati colposi commessi in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza, non può derivare esclusivamente e automaticamente della colpa contestata al datore di lavoro.
- È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 18643/2026, che ha annullato con rinvio la condanna a carico di una società, chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.Lgs. 231/2001.

Risarcimento del danno al dipendente colpito da infarto

Italia Oggi 6.06.2026 p. 29

- Il datore risarcisce il dipendente che ha avuto l'infarto a causa del superlavoro, al di là di quanto il prestatore ha ottenuto dall'Inail. E ciò perché la consulenza medico-legale accerta il nesso causale fra le mansioni usuranti e l'evento dannoso, mentre le patologie pregresse dell'interessato sono concause naturali che non determinano il concorso di colpa. In base all'art. 2087 c.c., infatti, il datore deve tutelare l'integrità fisica del lavoratore: pesa sulla condanna anche l'uso di mezzi non ergonomici.
- Così la Cassazione civile, sezione lavoro, nell'ordinanza n. 17754 del 3.06.2026.

Retribuzioni non soggette a revocatoria

Italia Oggi 6.06.2026 p. 24

- Le retribuzioni e i corrispettivi per prestazioni di lavoro eseguite da dipendenti e altri collaboratori, anche non subordinati del fallito, non sono soggetti ad azione revocatoria (ex art. 67, c. 3., lett. f) della legge fallimentare). Inoltre, non è rilevante il momento in cui la retribuzione sia effettivamente e concretamente versata al lavoratore, che può essere corrisposta anche a distanza di tempo rispetto alla fine del rapporto di lavoro.
- Sono le conclusioni che si leggono nell'ordinanza n.12710 del 5.05.2026 emessa dalla sezione quinta della Cassazione civile tributaria.

Varie

Programma di ricerca Pn Ric 2021-2027

Italia Oggi 6.06.2026 p. 27

- Banche, società finanziarie, compagnie di assicurazione, Sicav (Società di investimento a capitale variabile), Sgr (Società di gestione del risparmio) - ovvero i c.d. "Operatori finanziari" - potranno investire fino a 219 milioni di euro messi a disposizione dal Programma di ricerca Pn Ric 2021-2027 mediante finanziamenti in equity e prestiti nelle imprese del Mezzogiorno impegnate nella realizzazione di progetti di ricerca e di soluzioni tecnologiche market driven di elevata complessità.

Market Abuse Regulation

Italia Oggi 6.06.2026 p. 27

- Dal 5.06.2026 cambia il cuore della disciplina sulla diffusione delle informazioni privilegiate con l'entrata entra in vigore la riforma dell'art. 17 del regolamento Ue n. 596/2014 sul Market Abuse Regulation (MAR), l'intervento di maggiore impatto operativo per gli emittenti quotati su Euronext Milan ed Euronext Growth Milan.
- La novità centrale riguarda i processi prolungati, come operazioni di M&A, riorganizzazioni o aumenti di capitale. Fino a ieri, in base al combinato degli articoli 7 e 17 MAR, ciascuna tappa intermedia dotata dei caratteri dell'informazione privilegiata andava comunicata al mercato, salvo attivare la procedura di ritardo. Il nuovo art. 17, c. 1 ribalta l'impostazione: l'obbligo di disclosure scatta solo al verificarsi dell'evento finale, da comunicare il prima possibile. È il cosiddetto two-step approach, che separa il momento rilevante per il divieto di abuso (art. 7) da quello che fa sorgere l'obbligo di comunicazione (art. 17).

Salvaguardia del patrimonio boschivo

Italia Oggi 6.06.2026 p. 25

- Salvare il patrimonio boschivo dagli incendi non è più solo una questione di emergenza, ma di performance economica. Per la stagione estiva che si avvicina, le Regioni sono invitate a introdurre premi di natura economica per il personale legati direttamente ai risultati ottenuti sul campo. In pratica, quanto più si riduce la superficie divorata dal fuoco, tanto più cresce l'incentivo economico per chi opera in prima linea.
- È quanto suggeriscono le raccomandazioni diffuse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'Attività antincendio boschivo (AIB) per il 2026.

Passaggio a incarichi gestionali nella società in-house

Italia Oggi 6.06.2026 p. 25

- Il passaggio diretto dall'aula del Consiglio Comunale alla poltrona di amministratore unico della società in-house è illegittimo. Per assumere l'incarico gestionale nella società che eroga i servizi pubblici locali per conto dello stesso ente è necessario attendere almeno un anno dalla cessazione della carica politica.
- Lo ha stabilito l'Anac con un parere approvato il 25.05.2026, chiudendo il varco a interpretazioni estensive che avrebbero potuto aggirare i divieti previsti dal D.Lgs. 201/2022.



EDITORE E PROPRIETARIO:
Centro Studi Castelli Srl
Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
P.IVA e Reg. Imp. Mantova: 01392340202
Capitale sociale € 210.400 inter. versato
SITO WEB: www.ratio.it
E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com
DIRETTORE RESP.: Anselmo Castelli
VICE DIRETTORE: Stefano Zanon
COORD. SCIENT. e DI RED.: Stefano Zanon

CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi, Anselmo Castelli, Elena Fracassi, Carlo Quiri, Luca Reina, Stefano Zanon.
COMITATO DI ESPERTI: G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani, P. Clementi, G.M. Colombo, L. Dall'Oca, A. Dal Ponte, C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli, A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti, M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta, C. Pollet, A. Pratesi, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE:
Quotidiana, vendita esclusiva per abbonamento.
DIFFUSIONE:
Circolare diffusa per e-mail.
SERVIZIO ABBONAMENTI:
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51
lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00
L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

Informativa privacy: Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - privacy@gruppocastelli.com - I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy